

**ALLEGATO "D"**

**Rep. n. 118.874**

**Racc. n. 24.582**

**"Copernico**

**Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a."**

**Art. 1 - Denominazione**

1. E' costituita una società per azioni denominata "Copernico - Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a." o, in forma abbreviata, anche solo "Copernico SIM s.p.a.".

**Art. 2 - Sede**

2. La società ha sede in **Udine**.

L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione o il trasferimento di quelle esistenti all'interno del Comune di Udine è di competenza del consiglio d'amministrazione, così come il trasferimento della sede all'interno del Comune.

Il consiglio d'amministrazione della società può altresì istituire nuove sedi secondarie o trasferire la sede legale al di fuori del Comune, purché nell'ambito del territorio nazionale.

**Art. 3 - Oggetto**

3. La società ha per oggetto l'esercizio professionale delle seguenti attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 e disposizioni e regolamenti connessi: a)- collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzie nei confronti dell'emittente;

b)- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

c)- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. Ai sensi dell'articolo 1) comma I°, lettera I, del regolamento emanato dalla Banca d'Italia con il provvedimento in data 24 dicembre 1996, si specifica che:

1)- la società non potrà detenere, nemmeno in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela;

2)- le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) saranno svolte senza assunzione di rischi da parte della società.

La società può inoltre offrire i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del citato decreto legislativo, e relativi regolamenti di attuazione, ferme le limitazioni di cui al punto che precede.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società può assumere partecipazioni in altre società italiane ed estere.

La società non potrà effettuare l'attività di raccolta del pubblico risparmio per l'erogazione del credito, nonché l'attività di intermediazione nei pagamenti e di emissione di titoli, documenti o certificati rappresentativi del credito.

**Art. 4 - Durata**

4. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

L'assemblea potrà modificare la durata della società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato all'articolo precedente, o in un momento precedente ad essa.

In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

#### **Art. 5 - Domicilio**

5. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Art. 6 - Capitale e azioni**

6.1 Il capitale sociale è di **euro 1.950.000 (euro unmilionenovecentocinquantamila)** ed è diviso in numero **1.950.000** (n. **unmilionenovecentocinquantamila**) azioni ordinarie prive di valore nominale.

6.2 In data 21 giugno 2019, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranche, per massimi nominali Euro 715.000

(settecentoquindicimila) mediante emissione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2020-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2022.

6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("**TUF**").

6.4 L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

6.5 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.

6.7 Il capitale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea degli azionisti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diverse disposizioni dell'assemblea entro i limiti di legge. L'assemblea potrà deliberare altresì la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali ai sensi e nei limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le azioni sono indivisibili. I relativi certificati porteranno la firma di un amministratore. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni

previste dalla legge e dallo statuto.

#### **Art. 7 - Patrimoni destinati**

7.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c.

7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 16 del presente statuto.

#### **Art. 8 - Trasferimento delle azioni**

8.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti AIM Italia**").

8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

#### **Art. 9 - Recesso**

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a)- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b)- la trasformazione della società;
- c)- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d)- la revoca dello stato di liquidazione;
- e)- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f)- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Il diritto di recesso spetta, ancora:

- ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni, nella misura in cui le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF;
- in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai

sensi degli artt. 2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c.

9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a)- la proroga del termine;

b)- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni su AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente

alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il

valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica l'art. 1349, comma 1, c.c..

9.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a novanta (90) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

#### **Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto**

10.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

10.2 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe - si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (in seguito "*la disciplina richiamata*") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia.

10.3 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel detta le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana s.p.a.

10.4 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

**10.5.** La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

10.6 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana s.p.a. che provvede ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana s.p.a.

10.7 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana s.p.a. provvederà alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

10.8 La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potrebbe insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita anche i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana s.p.a.

10.9 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società perda la

qualificazione di “PMI”.

10.11 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

10.12 Con specifico riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 del TUF, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; ii) il prezzo medio registrato dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

#### **Art.11 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**

11.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rende applicabile, per richiamo volontario e in quanto compatibile, la disciplina relativa alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

11.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 10.10.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (in seguito “*Partecipazione Significativa*”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

11.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

11.4 L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

11.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.7 In caso di inosservanza di tale divieto la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11.8 Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella società.

#### **Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria**

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a)- l'approvazione del bilancio;
- b)- la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c)- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;
- d)- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e)- quant'altro previsto dal presente statuto.



12.3 Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana s.p.a. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della società, fermo restando che la revoca - salvo che Borsa Italiana s.p.a. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il novanta per cento (90%) degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione si applica anche per l'adozione delle delibere che abbiano come effetto, anche indiretto, quello di determinare la revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della società. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

#### **Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria**

13.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a)- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 24.2 del presente statuto;
- b)- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c)- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 7 del presente statuto;
- d)- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'attribuzione all'organo amministrativo delle competenze indicate all'articolo 24.2 del presente statuto, altrimenti spettanti all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea stessa, che mantiene il potere di deliberare in materia.

13.3 Qualsiasi delibera di competenza dell'assemblea straordinaria che comporti la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione), ferme restando in ogni caso le maggioranze deliberative previste per legge, devono essere approvate col voto favorevole di almeno il novanta per cento (90%) dei voti espressi in assemblea o con la minore percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

#### **Art. 14 - Convocazione dell'assemblea**

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

14.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

14.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.5 Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su almeno uno dei quotidiani "Il Sole 24Ore" e "Corriere della Sera" almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Art 15 - Assemblea di seconda convocazione**

15. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima.

#### **Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum**

16. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

#### **Art. 17 - Norme per il computo dei quorum**

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e dimostrino di essere titolari di almeno una azione.

17.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società

controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

17.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessario all'approvazione della delibera.

17.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

17.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

#### **Art. 18 - Rinvio dell'assemblea**

**18.** I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque (5) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 19 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare**

19.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

19.2 Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

19.3 In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della società siano ammessi a quotazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo (7°) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo (3°) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

19.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno

comunque il diritto di essere convocati e di partecipare all'assemblea.

**Art. 20 - Rappresentanza del socio in assemblea; le deleghe**

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

20.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

20.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.

**Art. 21 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

21.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

21.6 Il verbale deve indicare:

- a)- la data dell'assemblea;
- b)- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c)- le modalità e i risultati delle votazioni;
- d)- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a

favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;  
e)- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### **Art. 22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

22.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

22.2 E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

\* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

\* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

\* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

### **Art. 23 - Modalità di voto**

23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

23.2 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

### **Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a)- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt.

2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;

b)- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c)- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d)- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e)- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f)- il trasferimento della sede sociale in altro comune del

territorio nazionale;

g)- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

#### **Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo**

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti.

25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

#### **Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il

tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:

- a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi - e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**26.3.1** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

26.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

26.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

26.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. Nell'eventualità che un amministratore sia revocato, in nessun caso egli avrà diritto ad un indennizzo.

#### **Art. 27 - Presidente del consiglio di amministrazione**

27.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; in tale ipotesi la convocazione del consiglio di amministrazione verrà effettuata da parte del più anziano di età dei suoi membri.

27.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### **Art. 28 - Organi delegati**

28.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

28.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un



comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

28.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

28.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.

28.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

28.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

### **Art. 29 - Delibere del consiglio di amministrazione**

29.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

29.2 La convocazione è fatta almeno tre (3) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

29.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due (2) giorni.

29.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

29.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda proporre la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente statuto (competenza esclusiva dell'assemblea).

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

29.6 E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

\* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

\* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

\* la riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

29.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

29.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

29.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

### **Art. 30 - Rappresentanza sociale**

30.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione nonché, se nominato, al vicepresidente nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

30.2 La rappresentanza della società spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

### **Art. 31 - Remunerazione degli amministratori**

31.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. Ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione carica.

31.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

31.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### **Art 32 – Operazioni con parti correlate**

32.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare tempo in tempo vigente.

32.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (in seguito "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

32.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, alla stessa sottoposte in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio o, comunque, senza tenere conto dei

rilevi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale con diritto di voto.

32.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 16, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

32.5 La Procedura adottata dalla società può prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

### **Art. 33 - Collegio sindacale**

33.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso.

33.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

33.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

33.5 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito

prevista.

33.6 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

33.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del settimo (7°) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

33.8 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

33.9 Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

33.10 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

33.11 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due(2) sindaci effettivi ed un (1) sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un (1) sindaco effettivo ed un (1) sindaco supplente.

**33.12.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta

per la presentazione delle medesime.

33.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste e risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

33.14 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del punto 33.11. che precede.

33.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i tre (3) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due (2) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

33.16 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

33.17 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

**33.18** E' ammessa la possibilità che la riunione del collegio sindacale si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede nonché le altre condizioni particolari previste all'articolo 29.6 per le riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 34 - Il revisore contabile**

34.1 Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

34.2 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

34.3 Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui

all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

34.4 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili, salvo ove diversamente previsto dalla normativa applicabile.

#### **Art. 35 - Bilancio e utili**

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, saranno prescritti a favore della società.

#### **Art. 36 - Scioglimento e liquidazione**

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a)- per il decorso del termine;
- b)- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro novanta (90) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c)- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d)- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e)- nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f)- per deliberazione dell'assemblea;
- g)- per le altre cause previste dalla legge.

36.2 Ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge, in tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo ne accerta la causa ed esegue gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

36.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

36.4 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a)- il numero dei liquidatori;
- b)- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c)- a chi spetta la rappresentanza della società;
- d)- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e)- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore,  
ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

**Articolo 37) - Disposizioni Generali**

**37.1** Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to Scelzo Saverio

F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.)